

COMUNE DI AMENO

PROVINCIA DI NOVARA

TEL 0322 998103 – FAX 0322 998206

ORDINANZA N. 8/2025

Divieto di transito ai fini della tutela ambientale ai sensi della LR 32/82

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il degrado delle aree boschive del territorio del Comune di Ameno, in particolare di Monte Barro e Monte Cucco, provocato dal frequente transito di veicoli non rientranti nella deroga di cui all'articolo 11 comma 4, lett a) e b) della LR 32/82, a scapito dell'equilibrio floro faunistico del territorio, soggetto a vincolo idrogeologico, ambientale e dei beni culturali.

Considerato che alcuni tratti di queste strade non garantiscono la sicurezza del transito veicolare, a causa di cedimenti delle rive determinati dagli eventi atmosferici e dall'usura del terreno, ma spesso vengono usati da moto e jeep per gare e sfide, costituendo un pericolo oggettivo per se stessi oltre che per chi le percorre a piedi, essendo vie rinomate in quanto rientranti in percorsi di trekking.

Considerati altresì i frequenti episodi di abbandono rifiuti nei boschi e nelle aree boschive.

Ravvisata la necessità di dover adottare il provvedimento presente ai fini della tutela ambientale e della sicurezza dei cittadini, ai sensi della LR 32/82.

Dato atto che in data 04/10/2023, nostro prot 6181, è stata inviata alla Regione Piemonte richiesta di emissione di parere obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della LR 32/82, alla quale non è mai stato riscontro, per cui si ritiene di poter procedere con l'emissione della presente

Visti gli artt. 3, 5, 6 e 7 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

Visto il D.P.R. n. 495/92 "Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo C.d.S..

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. 267/2000.

ORDINA

Il divieto di transito nelle strade bianche, sentieri e zone boschive rientranti nel Comune di Ameno, con esclusione della strada che collega località Monte Oro a Miasino.

Sono esclusi dal divieto i veicoli utilizzati dai residenti, proprietari o affittuari di abitazioni o fondi siti all'interno di tali aree e di quelli eventualmente autorizzati con esplicito provvedimento.

Sono altresì esclusi dal divieto i mezzi necessari alle operazioni annesse alla centrale del gas del Monte Cucco, quelli appartenenti alle Forze dell'ordine, di Emergenza e di soccorso.

E' altresì escluso dal divieto il transito sino alle frazioni di Cassano, Sculera e Tacchino e fino alla Cappella del Vago al fine di facilitare il raggiungimento dell'area pic nic per gli interessati.

DISPONE

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché mediante l'apposizione dei cartelli previsti dalla Legge Regionale 32/82.

Viene inviata per opportuna conoscenza alla Regione Piemonte, alla Provincia di Novara e al Comando Stazione Carabinieri di Orta San Giulio e Arona

Il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Piemonte entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

AMENO 06/03/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Panza Daniele